

# Regolare lo sciopero per sanare la giungla

Le sperequazioni sono nate anche dall'azione di una miriade di sindacatini che, superandosi in estremismo, hanno aperto i varchi a tutti gli altri

di **ERMANN0 GORRIERI**

Si è parlato molto nei giorni scorsi di casi clamorosi di superstipendi. Ma se i dipendenti del Parlamento finissero per fare da parafulmine e col polverone sollevato intorno a loro impedissero di indagare più a fondo sulla giungla retributiva del pubblico impiego, sarebbe davvero un guaio.

La causa di questa situazione dipende essenzialmente dal maggior potere contrattuale di cui dispongono i dipendenti di amministrazioni e enti che non licenziano e non falliscono mai. Ma dipende anche dall'uso spregiudicato, insieme caotico e disorganico, che di questo potere quasi sempre viene fatto dalla miriade di sindacati e sindacatini che caratterizzano appunto il pubblico impiego. Infatti la mancanza di un coordinamento efficace provoca un rincorrersi e un accavallarsi di rivendicazioni e di lotte settoriali.

Accanto al corporativismo, il sindacalismo dei ceti medi burocratici presenta un'altra caratteristica: l'estremismo.

Può apparire strano e inverosimile dire una cosa del genere di ceti che spesso, in politica, esprimono posizioni moderate e che vivono in condizioni economiche non certo disperate. Ma è difficile negare che il ricorso a certe forme di lotta — come la sospensione degli scrutini nelle scuole, la riduzione dell'assistenza negli ospedali, l'applicazione rigida e cavillosa dei regolamenti (che equivale a quella famigerata « non collaborazione » contro la quale in passato furono condotte fanatiche campagne di stampa, quando veniva attuata dagli operai) — costituisca appunto una manifestazione di estremismo. Questa situazione oggi aggravata dalla virulenta ripresa di agitazioni più o meno selvagge di certi sindacati autonomi ripropone il tema dell'eccesso di potere sindacale, del suo possibile abuso, e dei danni che ne pos-

sono derivare alla collettività e agli stessi lavoratori, specialmente nel campo dei servizi pubblici. Si tratta di un problema che è sempre stato presente nella tradizione delle grandi organizzazioni dei lavoratori: tanto è vero che sia lo statuto della Cgil che quello della Cisl se ne preoccupano.

L'articolo 52 dello statuto della Cgil dice: « Poiché lo sciopero in servizi pubblici essenziali determina danni e disagi gravi alla collettività, compresi gli stessi lavoratori, vi si può ricorrere solo in casi eccezionali e maturamente vagliati. Perciò nessuna organizzazione di addetti ai servizi pubblici può proclamare lo sciopero, se questo deve avere la conseguenza di far cessare il servizio per il pubblico, senza l'autorizzazione preventiva del Comitato direttivo o Comitato centrale della rispettiva federazione (o sindacato) nazionale e del Comitato esecutivo della Cgil, in caso di sciopero nazionale, e della Commissione esecutiva della CCdL provinciale in caso di sciopero locale ».

## La mancanza di autocontrollo

E l'articolo 5 dello statuto della Cisl: « Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbano culminare in scioperi a carattere nazionale, regionale, provinciale, la cui durata, anche se determinata, sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere richiesto il preventivo parere rispettivamente alla segreteria confederale o alla segreteria dell'unione competente per territorio ».

Purtroppo bisogna dire che queste norme sono rimaste praticamente inapplicate. È probabile che a frustrare le buone

intenzioni delle confederazioni abbia contribuito la concorrenza organizzativa e proselitistica fra le confederazioni e fra queste e i sindacati autonomi.

Per cui, di fronte all'inesistenza o all'inefficacia dell'autocontrollo, non si può lasciar cadere il discorso avviato qualche tempo fa dalle limitazioni legislative all'esercizio del diritto di sciopero dei pubblici dipendenti e in particolare di quelli addetti ai servizi pubblici.

L'applicazione dell'articolo 40 della Costituzione può essere proposto con due finalità distinte e molto diverse. Quando l'articolo 40 è invocato in occasione delle lotte operaie, è evidente il suo obiettivo: attenuare il potere contrattuale di una classe già debole e conseguentemente sottoremunerata nell'interesse del profitto e del capitale. Ma il chiedere che si pongano in essere remore all'abuso del diritto di sciopero da parte di categorie eccessivamente forti, può essere visto in funzione non solo della difesa degli interessi della collettività utente dei servizi pubblici, ma anche di un obiettivo di riequilibrio dei poteri e, di conseguenza, delle situazioni retributive.

Non può sfuggire il pericolo che il consenso dei sindacati a prendere in considerazione l'applicazione dell'articolo 40 pur con il preciso obiettivo di riequilibrio di cui si è parlato, apra una falla attraverso cui le forze dominanti nel Paese farebbero rientrare la repressione antioperaia. Per cui è da condividere la prudenza delle confederazioni. Attenzione però che dietro la giusta preoccupazione di difendere le lotte operaie, non si insinui una sorta di interclassismo sindacale con cui le categorie più forti e privilegiate godano i frutti dell'azione diretta a tutelare i più deboli: non si dimentichi che l'interclassismo si traduce sempre in una classismo alla rovescia, cioè di chi sta meglio degli altri.